

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-304	del 08/05/2013
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna - per Analisi e valutazione del Programma regionale attività produttive e del Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2012-2014, con redazione dei rapporti ambientali di VAS dei due programmi.	
Proposta	n. PDTD-2012-296 del 24/04/2012	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Energia E Valutazioni Ambientali Complesse	
Dirigente proponente	Cagnoli Paolo	
Responsabile del procedimento	Cagnoli Paolo	

Questo giorno 08 (otto) maggio 2013 (duemilatredici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per Analisi e valutazione del Programma regionale attività produttive e del Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2012-2014, con redazione dei rapporti ambientali di VAS dei due programmi.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l'art. 5, comma 1, lett. n), della medesima legge regionale il quale prevede tale funzioni, attività e compiti dell'Arpa il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";

RICHIAMATI INOLTRE:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 testo unico ambientale, ed il decreto legislativo 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", introducono in Italia la valutazione ambientale strategica (VAS), prevista dalla direttiva europea n. 42/2001, concernente la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente di piani e programmi;
- la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VAL.S.A.T.) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha chiesto ad Arpa Direzione Tecnica una collaborazione - per effettuare le procedure di VAS per il nuovo Programma regionale attività produttive e del Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2012-2014 e quindi per la relativa redazione dei due rapporti ambientali di VAS dei programmi;

- che Arpa ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento di quanto richiesto;

CONSIDERATO:

- che è stato concordato tra la Regione Emilia-Romagna “Direzione Generale Attività produttive, commercio, turismo” ed Arpa un apposito schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti come, da DGR n. 263 del 05.03.2012;

RILEVATO:

- che, per quanto riguarda l’articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di Arpa, si fa esplicito riferimento all’art. 1 della sopraindicata convenzione;
- che le attività previste nella convenzione decorrono dalla data di esecutività della DGR n. 263 del 05.03.2012 e dovranno terminare entro 6 mesi;
- che, per la realizzazione delle attività previste, la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l’importo complessivo di Euro 40.000,00 a titolo di finanziamento erogato secondo le modalità di cui all’art. 4 della citata convenzione;
- che tali ricavi coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione delle attività di cui sopra;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna lo schema di convenzione allegato sub A) in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell’Agenzia;

SU PROPOSTA:

- dell’Ing. Paolo Cagnoli, Responsabile del CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 lo stesso Ing. Paolo Cagnoli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per “Analisi e valutazione del Programma triennale attività produttive e del Programma per la ricerca industriale, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2003-2005 e per la redazione dei rapporti ambientali di VAS del programma triennale attività produttive e del Programma per la ricerca industriale, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2012-2014”;
2. di dare atto che le attività previste nella convenzione di cui al punto 1. decorrono dalla data di esecutività della DGR n. 263 del 05.03.2012 e dovranno terminare entro 6 mesi;
3. di dare atto, inoltre, che, per la realizzazione delle attività di cui sempre al precedente punto 1., la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l’importo complessivo di Euro 40.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 4 del citato schema di convenzione.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

12/12

CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PER ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL PROGRAMMA PER LA RICERCA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 2003 - 2005 E PER LA REDAZIONE DEI RAPPORTI AMBIENTALI DI VAS DEL PROGRAMMA TRIENNALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL PROGRAMMA PER LA RICERCA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 2012 - 2014

L'anno 2012, il giorno 5 del mese di marzo, fra la dott.ssa Morena Diazzi, Dirigente Regionale competente, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 263 in data 5 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, di seguito indicata anche come Regione,

e

l'ing. Vito Belladonna legale rappresentante di ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna - Direzione tecnica, (C.F. 04290860370) con sede in Bologna, Largo Caduti del Lavoro, n. 6 , di seguito indicata come ARPA,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA, ai sensi della L.R. n. 44/95 e successive modificazioni, della L.R. n. 3/99 e della L.R. n. 7/2002 per l'analisi e la valutazione delle misure attuate con il Programma Triennale per le Attività Produttive e con il Programma Regionale per la Ricerca industriale, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2003-2005, con particolare riferimento agli effetti ambientali e alle interferenze con il sistema ambientale delle misure attuate, e per la conseguente redazione di rapporti ambientali preliminari di VAS, finalizzati a quantificare gli effetti ambientali del nuovo Programma Triennale per le Attività Produttive e del nuovo Programma Regionale per la ricerca

industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, in via di definizione.

In particolare la Regione si avvarrà di ARPA per la redazione dei suddetti rapporti, che dovranno individuare e valutare gli effetti significativi generati dall'attuazione dei programmi suindicati, con l'illustrazione sintetica degli obiettivi principali di sviluppo programmati, del loro rapporto con altri pertinenti piani o programmi, degli aspetti pertinenti dello stato ambientale-territoriale attuale ed evolutivo probabile senza l'attuazione delle politiche in valutazione.

I rapporti dovranno:

- evidenziare le caratteristiche dello stato ambientale della Regione, desunte da varie fonti tra cui la Relazione sullo stato ambientale della Regione ed il Rapporto sullo Stato ambientale dell'ARPA, che potranno essere interessate dalle scelte programmate;
- considerare le questioni ambientali pertinenti ed esistenti a scala regionale, quali ad esempio l'efficienza ambientale delle attività produttive;
- fornire indicazioni sul monitoraggio degli effetti ambientali-territoriali delle scelte di sviluppo programmate, per consentire l'assunzione di eventuali misure di monitoraggio/mitigazione/compensazione degli eventuali effetti negativi e per ottimizzare i sistemi di controllo del settore;
- essere redatti in modo da agevolare e semplificare le procedure di autorizzazione dei progetti e delle opere ambientalmente compatibili programmate dal Programma Triennale per le Attività Produttive 2012-2014 e dal Programma Regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico 2012-2014.

Per la redazione dei rapporti sono applicati gli indirizzi metodologici già emanati in materia di VAS dalla Regione.

In particolare i rapporti si articolano in cinque parti: valutazione dello scenario ambientale di riferimento, valutazione della coerenza ambientale delle scelte in programma, valutazione degli effetti ambientali indotti, definizione del monitoraggio ambientale utile per verificare gli effetti ambientali indotti e sintesi non tecnica,

utilizzabile per le consultazioni e la partecipazione del pubblico.

ARPA garantisce un supporto alla Regione nei momenti partecipativi che si renderanno necessari e nel rispondere ai pareri ed osservazioni che eventualmente saranno presentati fino all'approvazione del Programma Triennale per le Attività Produttive 2012-2014 e del Programma Regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico 2012-2014.

ART. 2

DURATA

La presente Convenzione e le attività ivi dedotte hanno una durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo disdetta di una delle parti. Sono fatti, comunque, salvi i rapporti giuridici che nascono dalla convenzione stessa.

L'eventuale proroga dei termini potrà essere accordata, nel rispetto della normativa regionale vigente, previa adozione di atto formale del Dirigente regionale competente, solo per oggettive necessità.

La Regione può risolvere in ogni tempo la presente convenzione in caso di grave inadempimento di ARPA, tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto della Convenzione stessa, previa concessione di un termine per adempiere agli obblighi a suo carico di durata non inferiore a sette giorni.

In caso di risoluzione della Convenzione, ARPA ha diritto solo ad ottenere la somma a copertura delle spese per le attività svolte fino alla data della risoluzione, quali accettate e correttamente eseguite da parte della Regione.

ART. 3

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

La struttura della Regione responsabile delle attività previste nella presente convenzione è la Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo cui spetterà la verifica dei risultati e delle attività svolte.

ART. 4

FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE

La Regione riconosce ad ARPA per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1 la somma di € 40.000,00, a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere.

Alla liquidazione provvede il Dirigente regionale competente secondo le seguenti modalità:

- l' 80%, dell'importo complessivo pari ad € 32.000,00 a presentazione dei rapporti di VAS di cui al precedente art. 1;
- il 20% dell'importo complessivo pari ad € 8.000,00, a conclusione delle ulteriori attività di supporto previste al precedente art. 1, sulla base della documentazione contabile attestante le spese complessivamente sostenute.

Qualora una o più attività indicate nell'art. 1 non fossero attuate in tutto o in parte il finanziamento della Regione verrà rapportato alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti.

ART. 5

VERIFICHE DELLA REGIONE

La Regione può effettuare le verifiche sulla realizzazione e sui risultati delle attività oggetto della presente convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri periodici di verifica, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle iniziative, richieste di atti e della necessaria documentazione.

ARPA predispone e mette a disposizione della Regione tutti i documenti che consentono di stabilire la configurazione delle attività oggetto della convenzione.

ARPA, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, designa le persone necessarie al corretto espletamento delle mansioni di sua competenza.

ARPA è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio causato a terzi, compreso il proprio personale e conseguente all'esecuzione della presente convenzione; è,

altresi, responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio subito nel contesto dell'esecuzione della convenzione.

ARPA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.

ART. 6

COLLABORAZIONI ESTERNE

Per l'espletamento di specifiche attività ARPA potrà avvalersi dell'opera di altri organismi specializzati, società, gruppi di lavoro nonché di professionisti, nel rispetto della normativa vigente.

ARPA nei rapporti con tali soggetti eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7

PROPRIETA' DEI RISULTATI

I risultati delle attività svolte e gli altri materiali prodotti da ARPA in relazione alle attività oggetto della presente convenzione sono di proprietà esclusiva della Regione e di ARPA.

La Regione può avvalersi dei suddetti materiali, nel modo e nel momento che riterrà opportuno senza che possano essere sollevate eccezioni da parte di ARPA.

In caso di utilizzazione e/o diffusione del materiale di al punto precedente, la Regione si impegna a indicare il nome e il logo di ARPA sulle pubblicazioni, audiovisivi, video, in generale, sulla relativa documentazione e nelle iniziative in cui il materiale è utilizzato, salvo per quanto concerne gli atti amministrativi a rilevanza interna e/o esterna funzionali all'espletamento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 8

